



09614-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Criscuolo	- Presidente -	Sent. n. sez. 211
Massimo Ricciarelli	-relatore-	
Ersilia Calvanese		U.P. - 04/02/2021
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 25530/2020
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione o in subordine per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 07 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma nel confermare la condanna di (omissis) per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., pronunciata dal Tribunale di Roma in data 28 settembre 2018, ha parzialmente accolto l'appello della parte civile (omissis) ,

condannando il (omissis) a risarcire alla predetta il danno cagionato, liquidato in euro 1.000,00.

2. Ha proposto ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Con un unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 348 cod. pen., in correlazione con l'art. 131-*bis* cod. pen., per avere la Corte di Appello confermato il giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di abusivo esercizio di una professione, non applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

In particolare, la decisione della Corte si fondava sull'assunto per cui le caratteristiche ontologiche del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. – il quale presuppone una condotta connotata da ripetitività e continuità o, comunque, dalla pluralità di atti tipici – fossero di per sé ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non applicabile ai reati (necessariamente e/o eventualmente) abituali.

Tuttavia la Corte di appello aveva erroneamente classificato il delitto in questione tra i reati necessariamente abituali, non considerando, invece, che esso ha natura istantanea ovvero solo eventualmente abituale e che, pertanto, l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. non può ritenersi automaticamente preclusa, dovendosi verificare, in concreto, se si sia in presenza di una reiterazione o meno della condotta tipica.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione o in subordine per la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

4. Il difensore della parte civile I (omissis) ha presentato memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dall'analisi della sentenza impugnata si evince che la Corte di appello ha in realtà inquadrato correttamente le caratteristiche strutturali del delitto di cui all'art. 348 cod. pen.

2.1. Invero, il reato eventualmente abituale si differenzia da quello necessariamente abituale per il fatto che esso può realizzarsi indifferentemente con una singola e specifica condotta ovvero con la ripetizione nel tempo di distinte, analoghe condotte (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566).

In tale prospettiva deve richiamarsi il costante orientamento secondo cui il reato di abusivo esercizio di una professione può assumere carattere istantaneo oppure essere commesso con una condotta reiterata, tale da qualificare la fattispecie in termini di abitualità (eventuale) (Sez. 2 n. 1931 del 18/01/2021, Bozzone, non massimata; Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657; Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, Bachetti; Rv. 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376).

2.2. A fronte di ciò si rileva come l'unicità dell'atto, pur non impedendo il perfezionamento del reato, possa nondimeno incidere sull'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.: tale norma presuppone che sia ravvisabile la particolare tenuità dell'offesa e che non ricorra un comportamento abituale, quale quello connotato da condotte plurime, abituali e reiterate, con la conseguenza che la causa di non punibilità è esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale, ma in ragione dell'effettiva reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566; Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017, Ferretti, Rv. 269543; Sez. 3 n. 30134 del 05/04/2017, Rv. 270255).

2.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha ravvisato in realtà l'abitualità della condotta dell'imputato, avendo ritenuto che il predetto, nella veste di titolare dell'agenzia, si avvalsesse come istruttore di guida del <sup>(omissis)</sup>, sebbene costui non fosse in possesso dei requisiti previsti: in particolare la Corte, sulla base di quanto desunto dalle dichiarazioni del <sup>(omissis)</sup>, ha ritenuto che il <sup>(omissis)</sup> fosse l'istruttore del predetto e avesse dunque indebitamente operato non solo in occasione dell'episodio culminato nel sinistro provocato dal giovane cliente dell'agenzia, con la conseguenza che la violazione ascrivibile al ricorrente avrebbe dovuto ritenersi reiterata, seppur riconducibile all'unico reato, in concreto abituale, a lui contestato.

2.4. A fronte di ciò il motivo di ricorso risulta aspecifico, perché muove da un presupposto astratto e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 04/02/2021

Il Consigliere estensore  
Massimo Ricciarelli



Il Presidente  
Anna Criscuolo

